Allegato B Tipo di operazione 10.1.2 Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici

Indice generale

1 Descrizione delle finalità del tipo di operazione	2
2 Condizioni di ammissibilità	
3 Criteri di selezione delle domande	2
4 Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili	3
5 Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre	
misure/sottomisure/tipo di operazione	5
6 Fissità degli appezzamenti	
7 Determinazione delle superfici	6
8 Definizione del quadro finanziario	6
9 Adempimenti procedurali	7
9.1 Domanda di aiuto e di pagamento	7
9.2 Domanda di estensione	8
9.3 Modifiche, termini, ritardi	8
9.4 Mancata presentazione della domanda annua di pagamento	9
9.5 Fasi del procedimento prima annualità	
9.6 Formazione e gestione delle graduatorie e degli elenchi dei beneficiari.	10
10 Condizionalità	
11 Requisiti minimi	. 10
12 Attività agricola	
13 Clausola di revisione	. 11
14 Causa di forza maggiore	
15 Comunicazione per cause di forza maggiore	
16 Cessione	
16.1 Cessione totale	
16.2 Cessione parziale	
17 Conversione degli impegni	
18 Rinunce agli impegni	
19 Istruttoria dei recuperi	
20 Correzione di errori palesi contenuti nelle domande di aiuto o di pagamer	
21 Dimostrazione della corretta esecuzione degli impegni	
Allegato 1 norme tecniche produttive	
Allegato 2 Piano di fertilizzazione	.21

1 DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DEL TIPO DI OPERAZIONE

Il tipo di operazione promuove strategie per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento della gestione dei fertilizzanti, soprattutto di quelli azotati, e dell'irrigazione, al fine di contenere le emissioni di gas serra, in primo luogo di protossido di azoto. Inoltre contribuisce a limitare i fenomeni di contaminazione delle acque connessi all'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, incentivando anche il miglioramento delle tecniche di irrigazione.

Pertanto il tipo di operazione dispone il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie per la gestione agronomica dei terreni coltivati secondo gli impegni previsti dall'operazione per un periodo di cinque anni.

2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Beneficiari

I soggetti beneficiari del sostegno sono gli agricoltori ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

Sono esclusi dal sostegno gli imprenditori che hanno riportato sentenze definitive di condanna per violazione di normative in materia di lavoro.

Superfici

La superficie minima a premio deve essere pari ad almeno 1 ha, eccettuato per le colture ortive ed officinali per le quali il limite è 0,50 ha.

L'impegno di durata quinquennale interessa l'intera superficie dell'UTE.

L'impegno "Miglioramento della gestione degli input idrici" interessa le sole colture irrigue per le annualità in cui sono effettuate; la superficie minima a premio deve essere pari ad almeno 1 ha, eccettuato per le colture ortive ed officinali per le quali il limite è 0,50 ha.

Le superfici per cui si richiede il premio devono ricadere nel territorio della Regione Toscana.

3 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

I criteri vengono verificati e valutatii con riferimento all'ultimo piano di coltivazione oggetto della domanda di aiuto.

Criterio	Specifiche	Punteggio
Zone ZVN	a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in ZVN >75%	10
	b)UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in ZVN >50% e ≤ 75%	9
II * SITI Natura 2000	a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nei SITI Natura 2000 >75%	7

	b) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nei SITI Natura 2000 >50% e ≤ 75%	6
III * Aree Protette e sir fuori SITI Natura 2000	a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nelle Aree Protette e sir >75%	4
	b) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nelle Aree Protette e sir >50% e ≤ 75%	2

^{*} I criteri fanno riferimento alla L.R. n.30/2015

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con il minor importo concedibile.

4 INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEGLI IMPEGNI FINANZIABILI

L'operazione prevede l'attivazione dei seguenti impegni finanziabili:

- 1. "Miglioramento della gestione degli input chimici"
- 2. In presenza di colture irrigue è obbligatoria l'adesione all'impegno "Miglioramento della gestione degli input idrici" sempre in associazione con l'impegno "Miglioramento della gestione degli input chimici".

È obbligatoria la tenuta di un registro per le operazioni colturali e di un registro di magazzino.

1 Miglioramento della gestione degli input chimici

1.1 Difesa e diserbo

L'impegno prevede il rispetto delle "Norme tecniche agronomiche" di cui all' allegato al PSR 2014-2020 "Stralcio dei principi generali della regione Toscana per le produzioni agricole ottenute con metodo dell'agricoltura integrata" (allegato 1) e alle schede tecniche di "Difesa e diserbo", redatte per singola coltura, di cui alla l.r.n.25/99 e loro aggiornamento in riferimento ai soli obblighi sotto riportati:

- uso dei soli principi attivi elencati per singola coltura .
- limitazione nel dosaggio dei trattamenti con lo stesso principio attivo per singola coltura anche in ragione delle limitazioni al numero massimo dei trattamenti riportate nelle schede tecniche.
- rispetto del numero dei trattamenti previsto per singola avversità e coltura.

In ogni caso l'uso del principio attivo ammesso non prescinde dai vincoli di etichetta specifici per il prodotto contenente il principio attivo stesso.

• l'obbligo della <u>taratura strumentale</u> (punto A.3.7 "Regolazione o taratura strumentale volontaria effettuata presso i centri prova" del Piano di azione nazionale di cui al Dlgs

n.150/2012) delle irroratrici effettuata presso centri prova autorizzati entro 12 mesi dalla chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto.

Nel caso in cui la taratura strumentale sia stata effettuata, presso i centri prova autorizzati, nei due anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto deve essere ripetuta almeno una volta nel quinquennio entro il terzo anno di impegno. La taratura strumentale effettuata presso centri prova autorizzati oltre i due anni precedenti la presentazione della domanda non soddisfa l'impegno sopra richiamato.

Impegni aggiuntivi per il tabacco in relazione al diserbo:

• ad esclusione dei diserbanti "graminicidi specifici" tutti gli altri erbicidi chimici devono essere utilizzati a dosi dimezzate rispetto a quanto riportato nella scheda tecnica di diserbo di cui alla L.R. n.25/99.

1.2 Fertilizzazione

L'impegno prevede il rispetto delle "Norme tecniche agronomiche" di cui all' allegato al PSR 2014-2020 "Stralcio dei principi generali della regione Toscana per le produzioni agricole ottenute con metodo dell'agricoltura integrata" (allegato 1), e alle schede di produzione redatte per singola coltura, di cui alla l. r. n.25/99 e loro aggiornamento, in riferimento ai soli obblighi sotto riportati :

• esecuzione per le superfici oggetto di impegno delle analisi del terreno, prima della stesura del primo piano di fertilizzazione, in ragione dell'estensione della superficie della coltura.

Nel caso in cui le analisi siano state effettuate nei due anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto devono essere ripetute almeno una volta nel quinquennio entro il terzo anno di impegno. Le analisi effettuate oltre i due anni precedenti la presentazione della domanda non soddisfa l'impegno sopra richiamato.

Nel primo anno di impegno le analisi e il piano di fertilizzazione sono predisposti a partire dalle colture autunno-vernine 2017/2018 ammesse a pagamento.

Per le colture già in campo al momento dell'assunzione dell'impegno e per quelle successive non ammesse a pagamento non vige l'obbligo dell'effettuazione delle analisi e della stesura del piano di concimazione; per queste colture devono comunque essere rispettati i massimali degli apporti fertilizzanti previsti dalle schede tecniche colturali di cui alla L.R. n. 25/99.

Le analisi devono riportare i valori relativi ai parametri di cui all'allegato 1 sopra richiamato.

- predisposizione annuale per ciascuna coltura del piano di fertilizzazione, redatto e datato da un tecnico con titolo di studio nel settore agricolo finalizzato alla determinazione degli apporti fertilizzanti di azoto, fosforo e potassio. Il piano dovrà essere redatto in ragione dei fabbisogni colturali, degli apporti imputabili alla fertilità del suolo e delle perdite dovute alla lisciviazione e ai fenomeni di immobilizzazione, secondo le modalità di cui all'allegato 2. Il piano di fertilizzazione annuale per coltura deve essere predisposto prima dell'avvio della coltura.
- Utilizzo di azoto, fosforo e potassio nel rispetto dei quantitativi determinati con il piano di fertilizzazione, se inferiori ai massimali fissati dalle schede tecniche per singola coltura;

• limitazione della quantità massima di azoto organico da somministrare entro i 170 kg/ha SAU/anno per UTE oggetto della domanda.

Impegni aggiuntivi per il tabacco in relazione alla fertilizzazione:

- per il tabacco, effettuazione delle analisi del terreno ogni 2 ha anziché 10 ha come da scheda tecnica di cui alla L.R. n.25/99
- per il tabacco, quantità massima di azoto prevista per la varietà kentucky pari a 119 Kg/ha /anno, per la varietà V.Bright ed altre pari a 74 Kg/ha/anno, con ulteriore riduzione del 26% rispetto al 30% prevista dalla relativa scheda tecnica.

2 Miglioramento della gestione degli input idrici

Sono obbligatoriamente sottoposte al presente impegno le colture dichiarate annualmente irrigue e riferite all'UTE vincolata all'impegno "Miglioramento della gestione degli input chimici".

Per ciascuna coltura l'impegno prevede:

• La gestione dell'irrigazione attraverso la redazione di un bilancio idrico colturale, con il quale determinare per ciascun intervento i volumi di acqua da distribuire in relazione alla fase fenologica della coltura e all'andamento climatico.

In particolare per ciascun intervento irriguo la determinazione dei fabbisogni irrigui della coltura dovrà essere eseguita con riferimento ai seguenti parametri:

- -ETP(evapotraspirazione potenziale)del periodo di riferimento
- Kc (in funzione della coltura e della relativa fase fenologica)
- Piogge del periodo di riferimento.

Il bilancio idrico colturale dovrà contenere :

- l'indicazione dei volumi di acqua distribuiti per ciascun intervento irriguo e dei relativi parametri di riferimento (etp, kc e piogge)
- l'indicazione dei volumi irrigui totali distribuiti durante il ciclo colturale.

Impegni aggiuntivi per il tabacco

Contenimento dell'uso dell'acqua

per la varietà Kentucky, volume irriguo massimo stagionale pari a 1950 mc/ha, per la varietà
 V. Bright ed altre pari a 2.569 mc/ha; è necessaria l'installazione a inizio impegno di un contatore all'ingresso degli impianti di irrigazione a servizio della coltura.

Dall'inizio dell'impegno il richiedente è obbligato alla tenuta dei registri delle operazioni colturali e di magazzino messi a disposizione da Artea nel proprio sistema informativo. I registri consentono l'annotazione di tutte le operazioni colturali previste dal PAN, dalla condizionalità e dagli impegni specifici del tipo di operazione.

L'aggiornamento dei registri deve essere effettuato entro 15 giorni dall'esecuzione dell'intervento o dell'operazione colturale, o dall'acquisto dei prodotti.

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

Con successiva delibera di Giunta Regionale saranno definite le riduzioni e i casi di rifiuto o revoca dell'aiuto tenuto conto della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza stessa, alla luce 8 febbraio 2016, n. 3536 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e s.m.i.

5 INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, COMBINAZIONI E CUMULI CON ALTRE MISURE/SOTTOMISURE/TIPO DI OPERAZIONE

Miglioramento della gestione degli input chimici

• Vite: 430 €/ha

Olivo e altri fruttiferi: 280 €/ha (esclusi castagneti)

• Seminativi: 100 €/ha

Ortive-Pomodoro da industria-Officinali-Floro-vivaismo: 210 €/ha

Tabacco: 600 €/ha

Miglioramento della gestione degli input idrici

• Vite: 30 €/ha

Olivo e altri fruttiferi : 30 €/ha (esclusi castagneti)

• Seminativi: 30 €/ha

Ortive -Pomodoro da industria-officinali-Floro-vivaismo: 60 €/ha

Le colture o i gruppi di colture sono validati dalla Regione Toscana nell'ambito del catalogo delle colture di cui al DM 162/2015.

Sono possibili combinazioni sulla stessa superficie solo con le operazioni 10.1.1 e la misura 10.1.5 con i seguenti premi:

In combinazione con l'operazione 10.1.1:

Seminativi - Semina su sodo: 290 euro/ha

• Seminativi - Introduzione di colture di copertura: 340 euro/ha

Seminativi - Semina su sodo e Introduzione di colture di copertura: 450 euro/ha

• Vite - Inerbimento: 560 euro/ha

• Olive e altri fruttiferi - inerbimento: 410 euro/ha

In combinazione con l'operazione 10.1.5

• Olivo e altri fruttiferi: 790 €/ha (esclusi vite e castagneti)

Seminativi: 240 €/haOrtive: 600 €/ha

Con le operazioni 10.1.3 e 10.1.4 la combinazione è sull'UTE ma non sulla stessa superficie.

6 FISSITÀ DEGLI APPEZZAMENTI

Nel rispetto di quanto riportato al paragrafo "condizioni di ammissibilità" le superfici interessate dagli impegni non possono ridursi o variare nel corso del periodo di impegno quinquennale, pertanto gli impegni si applicano ad appezzamenti e ad ettari fissi.

La riduzione della superficie soggetta ad impegno e ammessa a pagamento comporta la riduzione e il recupero delle somme eventualmente già erogate per le superfici in diminuzione e può portare alla revoca del sostegno.

Sono fatti salvi i casi di subentro di cui al paragrafo "Cessione".

7 DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI

L'accertamento delle superfici ammissibili a pagamento avviene ai sensi del regolamento delegato (UE) n.640/2014, Capo IV.

8 DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO

Le risorse stanziate per il tipo di operazione 10.1.2 per il presente bando sono pari a 0,96 milioni di euro all'anno per un totale di 4,8 milioni di euro per 5 anni.

9 ADEMPIMENTI PROCEDURALI

Le domande di aiuto e pagamento contengono tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità al sostegno, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

9.1 DOMANDA DI AIUTO E DI PAGAMENTO

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola') e del decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s. m. e i., i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce la richiesta di adesione al tipo di operazione 10.1.2 "2 Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici" del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana, soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziate nell'anno di riferimento.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015 accedendo direttamente al sistema informativo ARTEA o tramite CAA.

I soggetti interessati sono tenuti alla presentazione del piano di coltivazione grafico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA ai sensi del DM 162/2015 e del Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015.

La domanda deve essere riferita ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come registrata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA. Deve comunque essere presentata una sola domanda anche se si intende sottoporre ad impegno più UTE. In ogni caso, vale l'ultima domanda presentata, nei termini, per il presente tipo di operazione.

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto, ai fini del pagamento il beneficiario deve presentare ogni anno una domanda per le superfici ammessi a premio.

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde all'importo ammissibile e rappresenta il tetto massimo liquidabile con la prima domanda di pagamento.

L'adeguamento in aumento dell'importo pagabile con le successive domande di pagamento, a seguito di modifica del piano di coltivazione grafico, è possibile solo in caso che sia accertata la disponibilità finanziaria relativa all'annualità di presentazione della domanda in cui si richiede un incremento del premio, comprensiva delle eventuali economie nel frattempo rilevate, con possibilità di ricorrere alle dotazioni delle annualità successive.

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

9.2 DOMANDA DI ESTENSIONE

La domanda di estensione a seguito dell'acquisizione di nuove superfici è considerata come nuova domanda di aiuto e pertanto ne segue le fasi procedurali e di istruttoria. Le domande di estensione sono ammesse esclusivamente in via residuale dopo il soddisfacimento di nuove adesioni; indipendentemente dalla loro ammissione a pagamento, le nuove superfici acquisite sono comunque soggette ad impegno. Le domande di estensione ammesse a pagamento non danno origine a un nuovo impegno quinquennale ma consentono l'estensione alle nuove superfici dell'ammissione a premio per il restante periodo dell'impegno iniziale. Non sono considerate estensioni ai fini dell'ammissibilità a pagamento, le superfici sottoposte ad impegno con la prima domanda di aiuto che per qualsiasi motivo non erano eligibili a pagamento ma lo diventano per scelte colturali e/o imprenditoriali.

Con la domanda di aiuto/estensione, il richiedente può non richiedere il pagamento di alcune superfici, fermo restando il rispetto dell'impegno sull'intera UTE.

9.3 Modifiche, termini, ritardi

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non può essere posteriore al 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali deroghe dettate da regolamenti unionali.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, se il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto o di pagamento (o il termine per la presentazione delle modifiche) cade in un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di pagamento oltre il termine fissato comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato domanda in tempo utile.

Tale riduzione si applica anche ai documenti, ai contratti o dichiarazioni che devono essere inseriti in domanda o sul fascicolo aziendale qualora questi elementi siano essenziali per determinare l'ammissibilità all'aiuto.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto.

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, le domande di modifica sono presentate al più tardi entro il 31 maggio dell'anno cui la domanda di pagamento si riferisce. Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o ha ricevuto comunicazione di un imminente controllo in loco, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

Le modifiche della domanda di pagamento non sono più ricevibili oltre l'ultima data utile per la presentazione tardiva della domanda di pagamento.

In caso di proroghe unionali al termine di presentazione delle domande, i termini per i ritardi e le modifiche sono prorogati di conseguenza.

9.4 MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ANNUA DI PAGAMENTO

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento e/o del piano di coltivazione grafico comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento della domanda; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

Al soggetto che non presenta domanda di pagamento e/o il piano di coltivazione grafico viene attribuita una classe di rischio superiore per l'estrazione del campione per il controllo in loco.

9.5 FASI DEL PROCEDIMENTO PRIMA ANNUALITÀ

Presentazione delle domande di aiuto	Dal 1° Febbraio 2017 al 31 Marzo 2017
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativa
	ARTEA
Approvazione della graduatoria	Entro 30 giorni dalla chiusura dei termini di
	presentazione delle domande di aiuto.
Presentazione della prima domanda di	Entro il 15 maggio 2018
pagamento	
Presentazione delle domande di pagamento	Entro il 15 maggio di ogni annualità successiva
annue	alla presentazione della domanda di pagamento
	annualità 2018

La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal 16 maggio 2017.

Per la compilazione della domanda di aiuto è propedeutica la validazione del fascicolo aziendale effettuata nel 2017 tramite la compilazione di un piano di coltivazione grafico (PCG) presentato entro il 31 marzo 2017 e comunque antecedente alla domanda di aiuto.

Le indicazioni ivi contenute sono necessarie alla stesura della graduatoria e alla definizione del tetto massimo liquidabile con la prima domanda di pagamento.

Con la domanda di aiuto/estensione, il richiedente può non richiedere il pagamento di alcune superfici, fermo restando il rispetto dell'impegno sull'intera UTE.

Con la prima domanda di pagamento (15 maggio 2018) sono ammesse a premio le colture autunno vernine 2017-2018 e le primaverili 2018.

Al 15/05/2018 è presentata la prima domanda di pagamento sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale validato alla data di presentazione della domanda di pagamento stessa ed in cui le superfici precedentemente dichiarate con la domanda di aiuto sono effettivamente richieste a pagamento.

Con la prima domanda di pagamento (15 maggio 2018), eventuali riduzioni di superfici per perdita del titolo di possesso rispetto alla domanda di aiuto sono trattati come scostamenti ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014, Capo IV, salvo il caso in cui il richiedente non abbia esplicitamente rinunciato a questi terreni in sede di domanda di aiuto.

Le domande di pagamento annue fanno riferimento all'ultimo piano di coltivazione grafico presentato dal richiedente prima della presentazione della domanda di pagamento stessa ai sensi dell'art. 9 del DM 162/2015.

9.6 FORMAZIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE E DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente, entro 30 gg dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto ARTEA adotta un provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande, con l'individuazione delle domande ammesse a finanziamento in base alle risorse disponibili e di quelle non ammesse per insufficienza dei fondi disponibili;
- l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento.

ARTEA pubblica la graduatoria e l'elenco suddetti sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it)

10 CONDIZIONALITÀ

Le regole di condizionalità da rispettare comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. (UE) n. 1306/2013, elencate e definite dal Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e

dei programmi di sviluppo rurale" e dalla delibera di GR n.477/2016: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Modifiche alla delibera di G.R. n. 805/2015".

Le regole di condizionalità e i loro aggiornamenti devono essere rispettati dal beneficiario, il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base al DM 8 febbraio 2016, n. 3536 e s.m.e i.

11 REQUISITI MINIMI

I requisiti minimi da rispettare sono quelli relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 7 al DM 8 febbraio 2016, n. 3536 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e alla delibera di GR n. 1126/2016.

12 ATTIVITÀ AGRICOLA

Sulle superfici ammesse a premio, il beneficiario deve svolgere un'attività agricola minima così come definita dal Decreto del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 art.2 lettera a) e b) e s.m. e i. in attuazione del Reg.(UE) n.1307/2013, art.4, par.1 lettera c) punti ii) e iii).

Le riduzioni e le fattispecie di rifiuto o revoca dell'aiuto in caso di mancato svolgimento dell'attività minima di cui sopra sono definite dalla delibera di GR n. 1126/2016.

13 CLAUSOLA DI REVISIONE

Ai sensi dell'art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013 è prevista una clausola che prevede la possibilità della revisione degli impegni da rispettare da parte del beneficiario in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

È prevista una clausola di revisione per gli impegni la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantire la possibilità dell'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se gli adeguamenti di cui sopra non sono accettati dal beneficiario, l'obbligo di rispetto degli impegni cessa, senza rimborso di quanto già percepito.

14 CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave, che colpisce seriamente un'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario

• l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni. Eventuali altri casi di forza maggiore e altre circostanze eccezionali possono essere riconosciuti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014, se un beneficiario non è stato in grado di rispettare gli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, i pagamenti ad esso spettanti sono ridotti o recuperati proporzionalmente unicamente per il periodo durante il quale si sono verificate le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, senza che si produca una decadenza totale dal sostegno.

15 COMUNICAZIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'art. 4, par. 2 del Reg. (UE) n. 640/2014, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali devono essere comunicati per iscritto all'ufficio responsabile di ARTEA, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo. Alla comunicazione deve essere allegata la relativa documentazione di valore probante.

16 CESSIONE

16.1 CESSIONE TOTALE

In presenza di cessione totale vi è l'obbligo del subentro pena la restituzione di quanto percepito.

Nel caso di cessione totale viene comunque pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 e ai fini dell'espletamento delle fasi istruttorie per l'ammissibilità del subentro totale è necessario che:

- il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto da regolamento comunitario, la comunicazione va inviata entro tale termine;
- l'UTE acquisita ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione dell'UTE stessa.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni. Il mancato pagamento o il recupero può essere a carico del cedente o del cessionario secondo il momento in cui si verifica rispetto a chi ha presentato l'ultima domanda di pagamento.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dalla misura e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente l'acquisizione dell'UTE, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto o di pagamento, sono conferiti al cessionario.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per il periodo di impegno residuo in relazione al termine di inizio dell'impegno.

Se il cessionario possiede una UTE ma non è già beneficiario dello stesso tipo di operazione o misura, e a seguito della cessione viene a crearsi una sola UTE, l'impegno grava sull'intera; il pagamento è riconosciuto per l'importo ammesso con la domanda di aiuto del cedente. In occasione della prima domanda di pagamento in qualità di cessionario, se il bando lo consente, potrà essere fatta domanda di estensione relativamente alle superfici oggetto di impegno ma non a premio.

16.2 CESSIONE PARZIALE

Nel caso di cessione parziale viene pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

In presenza di cessione parziale vi è l'obbligo del subentro pena la restituzione di quanto percepito Ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 e ai fini dell'espletamento delle fasi istruttorie per l'ammissibilità del subentro parziale (di superfici e non dell'intera UTE) è necessario che:

- 1. il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto da regolamento comunitario, la comunicazione va inviata entro tale termine;
- 2. le superfici acquisite ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione dell'UTE stessa.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha recupero dei premi eventualmente erogati sulle superfici oggetto di cessione.

In caso di cessione parziale di superfici si possono verificare i seguenti casi:

- la cessione di superfici avviene fra due beneficiari dello stesso tipo di operazione.
 In tal caso il cedente perde il diritto al premio per le superfici cedute ma non deve restituire i premi già ricevuti. Il cessionario è tenuto alla presentazione della domanda di pagamento annua successiva al subentro e i pagamenti saranno riconosciuti per il restante periodo di impegno fino a conclusione del quinquennio gravante sulle superfici acquisite.
- le superfici vengono cedute ad un soggetto che non è beneficiario dello stesso tipo di operazione. In tal caso il cessionario deve essere in possesso degli stessi requisiti di accesso previsti dal tipo di operazione; in caso contrario si procede al recupero di quanto già pagato al cedente.

Al cessionario viene riconosciuto il premio per le superfici acquisite per il restante periodo di impegno gravante sulle stesse. L'intera UTE è comunque soggetta ad impegno ma le superfici già in possesso del concessionario possono essere ammesse a pagamento solo a seguito di domanda di estensione.

17 CONVERSIONE DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 807/2014, nel corso dell'esecuzione di un impegno può essere autorizzata la conversione (trasformazione) in un altro impegno purché:

- 1. la conversione abbia effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
- 2. l'impegno esistente sia notevolmente rafforzato.

Nel corso dell'esecuzione dell'impegno relativo al tipo di operazione 10.1.2 "Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici" può essere autorizzata la conversione alla misura 11 "Agricoltura biologica".

La conversione determina l'inizio di un nuovo periodo quinquennale di impegno, a prescindere da quando è iniziato il periodo di impegno originario.

18 RINUNCE AGLI IMPEGNI

Fatto salve le cause di forza maggiore, la rinuncia al rispetto degli impegni assunti comporta la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme già percepite.

La rinuncia agli impegni deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione del Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.

La rinuncia comunicata ad ARTEA ha validità a partire dalla data di recezione della stessa.

19 ISTRUTTORIA DEI RECUPERI

L' ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

20 CORREZIONE DI ERRORI PALESI CONTENUTI NELLE DOMANDE DI AIUTO O DI PAGAMENTO

Per le domande di aiuto o di pagamento relative ad una data fase, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi, cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da idonea documentazione da trasmettere ad ARTEA.

Tale richiesta deve pervenire ad ARTEA entro trenta giorni dalla presentazione delle domande. In ogni caso ARTEA., a seguito di istruttoria, può valutare se ammettere o meno la correzione richiesta.

21 DIMOSTRAZIONE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI

Gli elementi minimi utilizzati ai fini dei controlli sono:

- Registro delle operazioni colturali
- Registro di magazzino
- Documentazione fiscale di acquisto dei prodotti fitosanitari e fertilizzanti.
- In caso di utilizzo di contoterzisti disponibilità di un contratto/fattura con il contoterzista che riguardieventualmente sia l'utilizzo che l' eventuale acquisto degli stessi.
- Certificato dell'avvenuta taratura strumentale
- Certificato dell'effettuazione delle analisi
- Piano di fertilizzazione
- Bilanci idrici

Allegato 1 norme tecniche produttive

STRALCIO DEI PRINCIPI GENERALI DELLA REGIONE TOSCANA PER LE PRODUZIONI AGRICOLE OTTENUTE CON METODO DELL'AGRICOLTURA INTEGRATA

SONO PRESI IN CONSIDERAZIONE SOLO LE DISPOSIZIONI PERTINENTI ALLA OPERAZIONE 10.1.2 "MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI INPUT CHIMICI ED IDRICI" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020

Premessa

Il metodo produttivo "agricoltura integrata" prevede il rispetto di tecniche di produzione intendendo compatibili con la tutela dell'ambiente naturale e finalizzate a un innalzamento del livello di salvaguardia della salute dei consumatori, realizzate privilegiando le pratiche ecologicamente sostenibili e riducendo l'uso di prodotti chimici di sintesi e gli effetti negativi sull'ambiente, così come enunciato dall'articolo 1 della legge regionale n. 25 del 15 aprile 1999.

I presenti principi generali per le produzioni agricole integrate dettano un insieme di indicazioni, sotto forma di vincoli e raccomandazioni, relative allo svolgimento delle pratiche agricole, allo scopo di rendere compatibile la conduzione dell'azienda agricola con gli obiettivi di salvaguardia delle risorse naturali e con l'applicazione delle normative in materia ambientale. Essi sono più restrittivi dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui agli articoli 4 e 5 e allegati III e IV del Reg. CE 1782/2003 e costituiscono gli impegni ulteriori richiesti dalla misura 214, azione 4.2 "Agricoltura integrata" del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007-2013 (Reg. CE 1698/2005), dalla misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" limitatamente al sistema di qualità di cui alla L.R. 15 aprile 1999 n. 25. Detti principi sono inoltre estesi al sistema del marchio Agriqualità di cui alla L.R. 25/99.

I presenti Principi Generali sono suddivisi in norme tecniche agronomiche e norme tecniche di difesa e controllo delle infestanti e sono la base di riferimento per la definizione di dettaglio delle specifiche schede tecniche colturali.

L'insieme dei Principi Generali e delle schede tecniche colturali costituisce il "Disciplinare" di produzione integrata.

Per la definizione delle norme tecniche di difesa e controllo delle infestanti si fa riferimento:

- alla Decisione comunitaria C (96) 3864 del 30 dicembre 1996 con cui vengono approvati i "Criteri generali per la definizione delle norme tecniche di difesa delle colture e controllo delle infestanti".
- ai principi della lotta integrata, tenendo conto che tale strategia si inserisce nel contesto più ampio della produzione integrata il cui punto di riferimento sono le linee guida contenute nel documento "INTEGRATED PRODUCTION" Principles and technical guidalines" pubblicato sul bollettino IOBC/WPRS Vol. 22 (4) 1999 che costituiscono la base dei criteri per le norme tecniche.

Le norme di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti sono attuate tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1. selezione dei prodotti a minor impatto verso l'ambiente e l'uomo,
- 2. limitazione del numero dei trattamenti per le singole avversità di ogni coltura,
- 3. per le principali avversità presenza di soglie o criteri di intervento, il cui rispetto è obbligatorio,
- 4. limitazione nell'uso di un medesimo principio attivo o gruppo di principi attivi con azione simile. Vengono inoltre privilegiate tecniche o strategie agronomiche (ad esempio successioni colturali, scelta varietale, fertilizzazione bilanciata, lavorazioni ecc.) in grado di garantire un minore impatto ambientale; ne consegue che i metodi di difesa previsti dal Reg. CEE 2092/91 e s.m. sono sempre consentiti anche se non espressamente indicati nelle norme tecniche.

Le norme contenute nelle schede di difesa e di diserbo sono approvate dal Comitato Difesa Integrata istituito con Decreto Ministeriale n. 242/st del 31/01/2005.

Ai fini dell'evidenza dell'applicazione delle norme (agronomiche e di difesa e diserbo) di seguito

definite è obbligatoria una tenuta documentale in appositi registri.

Nella definizione delle norme tecniche più significative del metodo della produzione integrata all'interno delle schede colturali, potranno essere riportate tutte quelle indicazioni che si ritengono necessarie al raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale considerati necessari indipendentemente dal contenuto dei presenti Principi Generali.

NORME TECNICHE AGRONOMICHE

OMISSIS

Fertilizzazione

Gli obiettivi di un'adeguata fertilizzazione sono il raggiungimento o il mantenimento di un equilibrio vegeto-produttivo delle colture e di migliorare le caratteristiche chimico-fisiche del terreno, evitando apporti eccessivi di elementi fertilizzanti e tutelando così la qualità dei corpi idrici.

Ne discende che vengono individuati come criteri fondamentali:

- la definizione dei quantitativi massimi di elementi nutritivi da distribuire alle singole colture sulla base delle loro asportazioni e delle risorse utili disponibili nel suolo;
- la definizione delle epoche e delle modalità di distribuzione dei fertilizzanti in funzione delle loro caratteristiche, dell'andamento climatico e della cinetica di assorbimento degli elementi nutritivi da parte delle colture.
- l'impiego razionale dei reflui zootecnici e di altre matrici organiche tenendo conto delle loro proprietà specifiche e della duplice valenza di ammendanti e di concimi.
- Le unità fertilizzanti da somministrare devono essere determinate attraverso il metodo del bilancio considerando i fabbisogni colturali, gli apporti imputabili alla fertilità del suolo nonché le "perdite" legate alla lisciviazione e ai fenomeni di immobilizzazione. In ogni caso le risultanze del metodo del bilancio trovano limitazione nei massimali delle unità fertilizzanti consentite (per azoto, fosforo e potassio) che sono fissate all'interno delle singole schede tecniche colturali. Tali massimali sono stati individuati:
- sulla base degli assorbimenti unitari dei macronutrienti, secondo i dati riportati dalla dottrina in materia e partendo da tali valori sperimentali sono state determinate le esigenze nutritive di ciascuna coltura in rapporto alle rese tradizionalmente conseguibili in Toscana e al livello medio di fertilità dei terreni regionali.
- -è stato inoltre considerato prioritario, in un'ottica di differenziazione del metodo produzione integrata rispetto a una gestione convenzionale delle colture e in considerazione della Direttiva Nitrati, perseguire la finalità di ridurre gli inputs di concimi chimici nell'ambiente riducendo fino ad almeno il 30% i quantitativi distribuiti secondo la consuetudine (BPA). Ne deriva per l'azienda l'obbligo di rispettare i quantitativi massimi riportati nelle schede tecniche se i quantitativi calcolati con il metodo del bilancio prevedono dosi superiori ai massimali stessi e ad attenersi alle dosi derivanti dal metodo del bilancio se inferiori ai massimali previsti. Vengono previsti dei vincoli nella gestione della fertilizzazione azotata con la finalità di evitare i rischi di dilavamento, ne consegue che è previsto un frazionamento in almeno due interventi per le colture erbacee e per le colture frutticole qualora i quantitativi risultino superiori a 60 kg/ha.

E' consentito l'impiego di tutti i concimi minerali e organici e degli ammendanti permessi dalla vigente legislazione, ogni intervento deve essere preso in considerazione ai fini del piano di fertilizzazione.

Per esplicitare gli obblighi sopra indicati ogni azienda deve predisporre di un piano di fertilizzazione redatto da un tecnico con titolo di studio nel settore agricolo in considerazione dei limiti e dei vincoli posti nelle schede colturali specifiche per gruppi di colture e delle risultanze delle analisi fisico-meccaniche e chimiche del terreno. Le analisi devono essere effettuate presso laboratori pubblici o privati nel rispetto dei metodi ufficiali di analisi. All'inizio dell'impegno l'azienda deve disporre dei valori analitici relativi a tessitura, pH, sostanza organica, calcare totale, calcare attivo, azoto totale, potassio scambiabile e fosforo assimilabile; ai fini del piano di fertilizzazione sono valide anche analisi eseguite nei due anni precedenti. Le analisi devono essere ripetute almeno una volta ogni cinque anni e in ragione di un'estensione di superficie indicata per i seguenti gruppi di colture:

- cereali, industriali (compreso no-food) e foraggere ogni 10 ha,
- officinali ogni 5 ha,
- frutticole, vite e olivo ogni 2 ha,
- orticole ogni 2 ha se in coltura specializzata, ogni 10 ha se in successione con altri gruppi di colture.

Tuttavia questi vincoli legati alla superficie possono essere superati nel caso in cui l'azienda sia in grado di dimostrare, con una relazione tecnica a firma di un professionista iscritto a specifico Albo professionale del settore agricolo, una minor necessità dovuta all'omogeneità dei suoli interessati. Pertanto nella relazione occorre indicare le superfici da ritenersi omogenee e il numero minimo di analisi determinato di conseguenza.

Dopo cinque anni dalla data delle analisi del terreno, occorre ripetere solo quelle determinazioni analitiche che si modificano in modo apprezzabile nel tempo (sostanza organica, azoto totale, potassio scambiabile, e fosforo assimilabile); mentre per quelle proprietà del terreno che non si modificano sostanzialmente (tessitura, pH, calcare attivo e calcare totale) non sono più richieste nuove determinazioni.

Concimazione organica

Data la carenza di sostanza organica nei terreni toscani si ritiene conveniente incentivare l'uso di concimi organici per riportare a un livello agronomicamente valido il tenore di sostanza organica, stimabile intorno al 2%.

Tutti i concimi organici previsti dalla normativa vigente e il compost di qualità possono essere impiegati, distribuiti da soli o a integrazione dei concimi di sintesi. E' previsto per i cereali, le colture industriali e le foraggere l'obbligo della trinciatura e l'interramento dei residui colturali.

Non è consentito l'impiego di fanghi e reflui provenienti da impianti di depurazione e da altri impianti di trasformazione; non è parimenti concesso l'utilizzo dei residui di lavorazione delle industrie agroalimentari.

OMISSIS

NORME TECNICHE DI DIFESA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI

La scheda tecnica di difesa e controllo delle infestanti riporta, per singola coltura o gruppi colturali, le indicazioni minime che costituiscono obblighi ed indicazioni prioritarie per l'operatore agricolo.

OMISSIS

b) Individuazione dei mezzi di difesa

La scelta e l'applicazione dei mezzi di intervento non devono tenere conto solo degli aspetti fitoiatrici ed economici, ma devono essere subordinati ai possibili effetti negativi sull'uomo e sugli ecosistemi.

Possono essere individuati due livelli di scelta:

- selezione qualitativa dei mezzi di difesa;
- ottimizzazione delle quantità e delle modalità di distribuzione.

b.1) Selezione qualitativa dei mezzi di difesa

OMISSIS

Nella scelta dei fitofarmaci occorre:

- individuare quelli che possiedono una buona efficacia nei confronti della avversità e che si inseriscono, per le loro caratteristiche tecniche, nella strategia di intervento specificatamente individuata;
- minimizzare i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente selezionando i fitofarmaci che risultano a minor impatto;
- enfatizzare l'attività degli organismi utili, ricorrendo ai fitofarmaci più selettivi;

In particolare le caratteristiche dei fitofarmaci che devono essere considerate allo scopo di individuare il miglior compromesso fra la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute dell'uomo e le esigenze applicative, sono:

- efficacia nei confronti dell'avversità;
- selettività per la coltura;
- rischio tossicologico per l'uomo sia per quanto riguarda gli effetti a breve termine (tossicità acuta) che quelli a lungo termine (tossicità cronica);
- selettività nei confronti degli organismi utili;
- persistenza nell'ambiente e sugli organi vegetali;
- mobilità nel suolo;
- residualità sulla coltura con particolare riferimento alla parte edule;
- rischi di resistenza;
- formulazione;
- miscibilità.

Per quanto riguarda gli aspetti ecotossicologici gli elementi che occorre considerare sono i seguenti:

- **1. Tossicità per l'uomo**. Per il rischio tossicologico acuto è obbligatorio escludere o limitare fortemente i prodotti "tossici" e "molto tossici" (ex prima classe), e limitare quelli "nocivi" (ex seconda classe) preferendo l'impiego di prodotti meno tossici (ex terza e quarta classe).
- Relativamente al rischio di tossicità cronica occorre porre limitazioni, sia qualitative che quantitative, all'uso dei prodotti per i quali non siano chiaramente esclusi "indizi di pericolosità" desumibili dalle frasi di rischio riportate in etichetta.
- **2. Dannosità all'agroecosistema**. Da considerare in particolare la selettività per gli organismi utili specie per quelli dotati di un ruolo attivo nella regolazione delle popolazioni dannose, nonché sulla produttività (pronubi). Dovranno inoltre essere limitati i fitofarmaci che hanno evidenziato problemi di inquinamento ad ampio raggio da deriva.
- **3. Residualità sui prodotti alimentari**. Tale aspetto costituisce un elemento di utile valutazione per il posizionamento dei principi attivi nell'ambito delle strategie di intervento; occorre, perciò dare

preferenza a quei principi attivi che abbiano minore periodo di carenza o adottare un periodo di sicurezza più cautelativo rispetto a quello definito in etichetta.

4. Comportamento nell'ambiente. Si deve considerare la persistenza di un principio attivo nel terreno insieme alle caratteristiche di mobilità nel suolo nonché nelle acque. Tali aspetti risultano determinanti per gli erbicidi, per i quali occorre orientarsi verso prodotti a limitata persistenza che assicurino l'attività solo per il periodo necessario a garantire il contenimento delle infestanti sulla coltura in atto. Questo criterio di selezione si ripercuote anche sulla scelta delle strategie d'intervento. Infatti, quando tecnicamente praticabile, al fine di contenere l'impiego dei prodotti residuali si tende a preferire gli interventi di post-emergenza (per lo più fogliari e sistemici) a quelli di pre-emergenza.

Inoltre, ove realizzabile e considerando con attenzione quanto sopra detto, è necessario garantire l'alternanza dei principi attivi, possibilmente con diverso meccanismo d'azione. A tale scopo potrà essere utile limitare l'uso dei principi attivi al fine di indurre l'operatore agricolo ad utilizzare fitofarmaci diversi.

b.2) Ottimizzazione delle quantita' e delle modalita' di distribuzione

I diversi mezzi di lotta devono essere applicati adottando tecniche che consentano di ridurre al minimo indispensabile le quantità necessarie per l'espletamento dell'attività fitoiatrica nonché la dispersione nell'ambiente. Questo obiettivo può essere perseguito attraverso l'ottimizzazione dei parametri di distribuzione.

A tale fine il più efficace e immediato modo per ridurre la quantità di fitofarmaco impiegata è sicuramente rappresentato dal ricorso a macchine irroratrici efficienti e correttamente tarate e regolate sia per ridurre la dispersione fuori bersaglio sia per consentire un'ottimale azione antiparassitaria.

In generale la giustificazione degli interventi, e di per sé l'intera applicazione dei criteri generali, deve determinare una riduzione delle quantità di p.a. impiegate per unità di superficie, attraverso una riduzione del numero complessivo degli interventi.

ALLEGATO 2 PIANO DI FERTILIZZAZIONE

Per la determinazione della quantità di azoto da distribuire si applica la seguente equazione :

• $Q_N = (F_N) - (Nc + Nf + An + Np + Nv)$

Dove:

- Q_N = quantità di azoto da distribuire
- F_N = fabbisogno in azoto della coltura stimato in relazione alla resa prevedibile e al contenuto in azoto presente nel prodotto utile e negli altri organi della pianta
- Nc = quantità di azoto resa disponibile o sottratta dalla coltura precedente
- Nf = disponibilità di N derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente
- Nm = apporto derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica del terreno
- N p = quantità di azoto proveniente dalle precipitazioni atmosferiche
- Nv = quantità di azoto perduto per lisciviazione, nitrificazione o volatilizzazione

Per la determinazione della quantità di fosforo da distribuire si applica la seguente equazione :

$$Q_P = (F_P) + Pr$$

Dove :

- Q_F = quantità di fosforo da distribuire espressa in anidride fosforica (P₂O₅)
- (F_P) = fabbisogno in fosforo della coltura (espresso in anidride fosforica) stimato in relazione alla resa prevedibile e al contenuto in fosforo presente nel prodotto utile e negli altri organi della pianta
- Pr = quantità di fosforo soggetta a retrogradazione, dipendente dal pH del terreno

Per la determinazione della quantità di potassio da distribuire si applica la seguente equazione:

$$Q_K = (F_K) + K_L$$

Dove:

- $Q_K = quantità di potassio da distribuire espressa in ossido di potassio (<math>K_2O$)
- (F $_{\rm K)}$ = fabbisogno di potassio della coltura, stimato in relazione alla resa prevedibile e al contenuto in potassio presente nel prodotto utile e negli altri organi della pianta
- K_L = quantità di potassio soggetta a lisciviazione

Il calcolo del valore dei singoli parametri delle equazioni deve essere eseguito in ragione della specificità della tipologia di coltura (es. coltura erbacea o arborea, annuale o poliennale), delle pratiche colturali eseguite (rimozione dei residui colturali, esecuzione di fertilizzazioni organiche) e delle condizioni agroclimatiche dell'ambiente di coltivazione.